

# Statuto Associazione di promozione sociale

## Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione di promozione sociale "FANTONI HUB" con sede in Bergamo, Via Angelo Maj n. 35 presso la Scuola d'Arte "Andrea Fantoni"

La sua durata è illimitata.

## Art.2 - Scopo

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'Associazione è in particolare:

- a) proporsi come cantiere d'azione e di ricerca per la promozione della cultura e dell'arte principalmente nel contesto lombardo e bergamasco;
- b) diffondere direttamente e indirettamente la cultura e l'arte anche attraverso la promozione e la pubblicazione di testi in argomento;
- c) realizzare incontri, manifestazioni ed eventi per la diffusione della cultura e dell'arte, dove i nuovi talenti possano dimostrare le proprie capacità grazie anche alla possibilità di esporre le proprie opere in mostre e fiere appositamente organizzate;
- d) promuovere la realizzazione e/o la gestione, anche indiretta, di strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di servizi e attività di natura sociale, culturale e artistica;
- e) ricercare ed elaborare nuove forme innovative ed informative finalizzate alla valorizzazione delle proprie potenzialità creative, professionali, culturali e artistiche;
- f) promuovere attività di formazione in favore degli associati al fine di favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- g) favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative culturali e artistiche, anche tramite opportune firme di convenzionamento.

## Art.3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- a) sviluppare ogni altra attività, anche di natura commerciale, connessa ed affine a quelle sopra indicate; potrà inoltre promuovere raccolte di fondi per l'autofinanziamento e per favorire il perseguimento delle finalità istituzionali;

- b) sviluppare le proprie attività finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali avvalendosi prevalentemente delle prestazioni volontarie rese da parte degli associati;
- c) avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione, anche al di fuori del territorio comunale, con gli Enti Locali e privati o con altre associazioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi ed in coerenza con la propria identità e finalità statutaria;
- d) svolgere, in regime di accreditamento con Amministrazioni pubbliche, attività aventi finalità sociali in conformità ai propri fini istituzionali-statutari;
- e) partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare a Enti e/o Società di capitali con scopi sociali, culturali ed artistici.
- f) svolgere qualsiasi attività culturale e compiere qualsiasi operazione economica e finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.
- g) nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti l'Associazione potrà realizzare servizi e attività avvalendosi di proprie strutture o di strutture di enti terzi pubblici e privati, potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e creditizie che riterrà utili al conseguimento degli scopi sociali. e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

#### **Art.4 - Ammissione dei soci**

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

In particolare possono essere soci gli alunni maggiorenni frequentanti l'Istituto Scuola D'arte Applicata Andrea Fantoni di Bergamo nonché i docenti dell'istituto.

Possono essere soci anche persone giuridiche in genere.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico-finanziario dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intransmissibile.

#### **Art.5 - Diritti e doveri dei soci.**

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: in particolare, i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art.6 - Recesso, esclusione e decadenza del socio.**

6.1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine del versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. La decadenza del socio, nel caso degli alunni frequentanti l'Istituto Scuola D'arte Andrea Fantoni ed i docenti dell'Istituto, è prevista con il termine di frequentazione o di rapporto di lavoro/collaborazione, per qualsivoglia motivo, dall'Istituto.

6.6. I Soci receduti e/o esclusi e/o decaduti non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art.7 - Gli organi sociali**

7.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo,
- 3) il Presidente,

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia

- 1) il Collegio dei Revisori Legali;
- 2) il Collegio dei Probiviri.
- 3) il Comitato Scientifico.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

## **Art.8 - L'Assemblea**

8.1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.5. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.6. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.7. Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente,
- b) elezione del Consiglio Direttivo,
- c) elezione, ove previsto, del Collegio dei Revisori Legali, del Collegio dei Probiviri e del Comitato Scientifico.
- d) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- e) approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- f) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,

g) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri,

h) approvazione del programma annuale dell'Associazione.

8.8 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

8.9 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

8.10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

8.11. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.12 Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.13 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

## **Art.9 - Il Consiglio Direttivo**

9.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea e composto da 5 (cinque) membri, così composto:

- n. 2 (due) membri scelti tra i professori di indirizzo dell'Istituto Scuola d'Arte Andrea Fantoni,
- n. 3 (tre) membri indicati rispettivamente da: un membro indicato dal Direttore del CFP (anche se stesso), un membro indicato dal Preside del Liceo Artistico (anche se stesso), un membro indicato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di due mandati.

9.2. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;

- c) redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea;
- f) verifica la decadenza dei soci.

9.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale),
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

#### **Art.10 - Il Presidente**

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto fino ad un massimo di 2 (due) mandati.

#### **Art.11 - Il Vice Presidente**

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

#### **Art.12 - Il Segretario**

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

#### **Art.13 - Collegio dei Revisori Legali**

13.1. L'organo di controllo in forma collegiale o monocratica è costituito, ove nominato, nei modi e con le tipologie ammesse dalla disciplina tempo per tempo vigente, nominato e funzionante ai sensi di legge.

13.2. Nei casi di legge o laddove deliberato dall'Assemblea, la revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

13.3. Il Collegio sindacale/sindaco unico/revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

13.4. La durata della carica è di tre anni.

13.5. Il Collegio dei Revisori Legale dei conti è costituito da tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, ed elegge tra i suoi membri un Presidente.

13.6. I Revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

#### **ART. 14 - Collegio dei Proviviri**

14.1. Il Collegio dei Proviviri, ove nominato, è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

14.2. Il Collegio dei Proviviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Proviviri

- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso.
- b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.
- c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Proviviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Proviviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
- d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

#### **ART. 15 - Comitato scientifico**

15.1. L'associazione si può dotare di un Comitato Scientifico per lo sviluppo delle finalità istituzionale, assumendo come riferimento i valori e gli ideali dello statuto. L'assemblea dei soci nomina il Comitato Scientifico composto da nove membri e così individuati:

- n. 1 membro tra i professori del CFP dell'Istituto Scuola d'Arte Andrea Fantoni,
- n. 1 membro scelto tra i professori del Liceo dell'Istituto Scuola d'Arte Andrea Fantoni,
- n. 7 membri tra gli alunni (od ex alunni) frequentanti l'Istituto Scuola d'Arte Andrea Fantoni e che comunque si siano distinti per meriti scolastici o per particolare interesse verso gli ambiti di intervento dell'associazione (artistico-culturale).

I membri durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Comitato è presieduto da un presidente scelto tra i suoi componenti (OPPURE: tra i professori membri del Comitato.

15.2. Il Comitato sviluppa l'aspetto scientifico dell'associazione elaborando programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di amministrazione, seguendone lo svolgimento e verificando i risultati conseguiti; il Comitato verifica ed esprime il proprio parere con valore d'indirizzo, sui programmi di attività ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione.

15.3. Il funzionamento del Comitato Scientifico segue le regole previste per il Consiglio di amministrazione.

15.4. Il comitato Scientifico è un organo propositivo dal punto di vista tecnico-scientifico e consultivo del Consiglio di amministrazione. I pareri del Comitato Scientifico non sono vincolanti.

#### **Art.16 - I mezzi finanziari**

16.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

16.2. L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.



### **Art.17 - Rendiconto economico finanziario**

17.1. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

17.3. L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

17.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

17.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

### **Art.18 - Scioglimento**

18.1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

18.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

18.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

### **ART. 19 - Controversie**

19.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

19.2. L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

19.3. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

19.4. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

NOTE:

- 1) La maggioranza per la delibera dello scioglimento dell'Associazione, di cui all'art. 8 punto 13 b), prevista dal terzo comma dell'art. 21 Codice civile è da considerarsi di carattere inderogabile.
- 2) Il Collegio dei revisori o Collegio sindacale e il Collegio dei Probiviri e il Comitato Scientifico di cui agli artt. 13, 14 e 15, non sono obbligatori in base alla disciplina normativa in materia di persone giuridiche e sono, pertanto, da intendersi facoltativi. E' pertanto consentito nominare anche un solo "revisore dei conti" o non prevedere affatto l'esistenza di tale organo.